

DD n. 2125 Prot. n. 12332/B13 Ferrara, 20/12/2024

# BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA D.M. n. 180/2023 INSEGNAMENTO DI MUSICOTERAPIA APPLICATA COMT/03

#### LA DIRETTRICE

- **VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato "portale unico del reclutamento", in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it/) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- **VISTO** il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
- **VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e ss. mm.ii.;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3";
- **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- **VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche";
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- **VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- **VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2- *bis* dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici



- dell'apprendimento (c.d. "DSA"), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- **VISTO** il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678 e 1014;
- **VISTO** l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- **VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- **VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- **VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- **VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- **VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";
- **VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli



Istituti musicali pareggiati";

- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e i relativi decreti attuativi;
- **VISTO** il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 06 dicembre 2021, n. 2905, con il quale è stato istituito il diploma accademico di secondo livello DCSL 72 Teorie e tecniche in Musicoterapia, con tabella in allegato al successivo art. 1 del presente Bando, in cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari per I seguenti SAD: COMT/01 Musicoterpia Generale, COMT/02 Musicoterapia Metodi e Tecniche, COMT/03 Musicoterpia Applicata, COMT/04 Musicoterpia e Ricerca:
- **VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;
- VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3;
- **VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- **VISTO** il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTO

  il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che "per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di



incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

- VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 2023, prot. n. 7140, avente ad oggetto "DM n. 180/2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni applicative";
- **CONSIDERATO** l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alla cattedra libera relativa al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;
- **VISTO** il decreto dirigenziale 7 luglio 2023, n. 8472, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali:
- VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 6 dicembre 2022;
- **VISTO** il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;
- **VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del Personale dell'Amministrazione;
- **VERIFICATO** che risulta ad oggi vacante n. 1 posto presso il Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara:
- **CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezione pubblica per titoli ed esami secondo quando disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023 n. 180;
- **VISTO** il Decreto Direttoriale 06/10/2005 n. 408 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara e ss.mm.ii. approvate con D.D. del 11/06/2007 n. 112,
- **VISTA** la delibera del CA n. 78 del 17/07/2024;
- **VISTA** la delibera del CdA n. 95 del 01/08/2024:
- **VISTA** la delibera del CA n. 106 del 07/11/2024,

#### **DECRETA**

#### Art.1 Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore	Declaratoria e campi disciplinari (D.M. 2905/2021)
	artistico	
	disciplinare	



COMT/03	MUSICOTERAPIA APPLICATA	Declaratoria Il settore concerne l'approfondimento delle modalità di approccio nei vari ambiti di intervento con specifico riferimento alla relazione d'aiuto attraverso l'utilizzo del suono e della musica.
		<ul> <li>Campi disciplinari</li> <li>Musicoterapia didattica</li> <li>Musicoterapia in ambito preventivo</li> <li>Musicoterapia in ambito educativo</li> <li>Musicoterapia in ambito riabilitativo</li> <li>Musicoterapia in ambito socio sanitario</li> <li>Casi clinici in Musicoterapia e supervisione</li> </ul>

La sede di servizio del posto messo a concorso di cui al comma 1 sarà presso il Conservatorio "G. Frescobaldi" in via Michelangelo Antonioni n. 1, cap 44121 Ferrara e/o altra sede distaccata dello stesso.

2. Ai fini dell'inserimento del Personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

### Art. 2 Requisiti generali e specifici di ammissione

- 1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
  - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
  - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
  - c) godimento di diritti civili e politici;
  - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
  - e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.



- 2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
  - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
  - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
- 3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
  - a) essere in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, secondo la normativa vigente in materia, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo la tabella allegata al presente bando - Allegato A;
  - b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2023/2024 (31 ottobre 2024) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando;
  - c) il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo Master o livello equivalente EQF-7).
- 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.



- 5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
- 6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione ex art. 273 D.Lgs 297/1994, o ad almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, si prevede che:
  - Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
  - Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

- 7. Non possono partecipare alla procedura:
  - a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
  - b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  - d) coloro che hanno subìto un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
  - e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
  - f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
- 8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

### Art. 3 Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1 Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi



a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).

- 2 Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
  - a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
  - b) Prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).
- 3 Accedono alle prove d'esame di cui al comma 2 lett. b) i candidati che hanno conseguito una votazione pari o superiore a 18/30 nella valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 2 lett. a).
- 4. Conseguono l'idoneità i candidati che hanno ottenuto una votazione pari o superiore ai 60/100 quale sommatoria della valutazione dei titoli di servizio e dei titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 2 lett. a) (votazione minima: 18/30) e della votazione riportata nelle prove d'esame di cui all'articolo 9, comma 1 lett. a) e lett. b) (votazione minima per ciascuna prova 21/35 per un totale di minimo 42/70).
- 5. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte del candidato vincitore, l'Istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
- 6. L'elenco degli idonei, di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da Istituzioni diverse dal Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara per la stipula di contratti a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato, oppure di collaborazione.

### Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, autenticandosi con il "Sistema pubblico di identità digitale" (SPID) o con la "Carta di identità elettronica" (CIE), ovvero con la "Carta nazionale dei servizi" (CNS) esclusivamente mediante la compilazione del modello di candidatura presente sul portale InPA disponibile all'indirizzo <a href="https://www.inpa.gov.it">https://www.inpa.gov.it</a>, previa registrazione sul portale stesso.

All'atto della registrazione al portale inPA l'interessato/a dovrà obbligatoriamente compilare il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

Non è ammessa altra modalità di presentazione delle domande. Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diversa da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione e i candidati non potranno essere ammessi alla procedura selettiva. Il/la candidato/a potrà modificare/integrare/ritirare e/o produrre nuova domanda fino alla data di scadenza per l'invio della stessa; domande lasciate in "Bozza" e non presentate definitivamente sulla piattaforma inPA, non saranno prese in considerazione. Per informazioni di natura amministrativa si riporta il seguente contatto affari.generali@consfe.it.

2. La domanda deve essere presentata entro le ore 23.59 del 20/01/2025, a pena di



**inammissibilità.** La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico del portale inPA che, allo scadere del termine ultimo, non consentirà più l'accesso alla procedura di candidatura. In caso di invio di più domande, ai fini dell'accettazione e della partecipazione al concorso, si terrà conto esclusivamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendo con questa revocate tutte le precedenti.

- 3. Nell'ipotesi di eventuale oggettivo malfunzionamento parziale o totale della piattaforma inPA, accertato dall'Amministrazione, che ne impedisca l'utilizzazione per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza di presentazione delle domande sarà prorogato per un numero di giorni pari a quello della durata del malfunzionamento. In tale ipotesi, il Conservatorio pubblicherà, nell'Albo pretorio del sito istituzionale, un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
- 4. La registrazione al portale inPA comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina vigente. Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni degli indirizzi e-mail da parte degli interessati, né per eventuali disguidi informatici imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, o forza maggiore.
- 5. Sono inammissibili e comportano l'esclusione dalla procedura selettiva le domande:
  - presentate in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo;
  - presentate oltre il termine previsto dal presente bando.
- 6. Nella domanda di partecipazione devono essere riportati:
  - a) Nome e cognome;
  - b) Data e luogo di nascita;
  - c) Nazionalità;
  - d) Codice fiscale;
  - e) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
  - f) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) (è obbligatorio un indirizzo PEC personale);
  - g) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare:
    - l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso (art. 2, c. 3, lett a);
    - ovvero, in assenza del titolo di studio, l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, c. 3, lett. b);
  - h) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
  - i) Di essere cittadino Italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
  - j) l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza non italiana;



- k) Di godere dei diritti civili e politici;
- Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
- m) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- n) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- o) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
- p) Di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999. n. 508:
- q) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- r) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 12 del presente bando.
- 7. Per le richieste di assistenza relative alla domanda di partecipazione, i/le candidati/e devono utilizzare, esclusivamente (e previa lettura delle eventuali FAQ), l'apposito form di assistenza presente sul portale inPA. Non è garantita la soddisfazione della richiesta di assistenza entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione se la richiesta è presentata nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste di assistenza pervenute in modalità differenti da quelle indicate nel presente comma non potranno essere prese in considerazione.
- 8. Durante la procedura concorsuale i nominativi dei candidati, nelle comunicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale <u>saranno sostituiti dal CODICE ID DOMANDA</u> assegnato dalla procedura informatica per la presentazione delle domande on line. Per i candidati stranieri, pena l'esclusione, la documentazione deve essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane, e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari oppure da un traduttore ufficiale.
- 9. I candidati con disabilità ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono avanzare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo l'ausilio necessario nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine deve essere allegata idonea certificazione medica rilasciata dalla Commissione medico legale della ASL di riferimento che specifichi quanto richiesto nella domanda, al fine di consentire al Conservatorio la predisposizione di mezzi e strumenti idonei a garantire la regolare partecipazione del/la candidato/a in condizioni di disabilità alle prove di selezione. In mancanza della predetta certificazione medica la richiesta non può essere presa in considerazione. I candidati con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della necessità di strumenti di ausilio, della tipologia dell'ausilio richiesto e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.



L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal D.M. 9/11/2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato alla prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inserita nell'apposita sezione "Allegati" del portale inPA durante la fase di inoltro della domanda; i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro della documentazione non consentirà al Conservatorio di fornire adeguatamente l'assistenza necessaria.

10. Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è individuato nella Direttrice dell'Istituzione sede della procedura.

### Art. 5 Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

- 1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali.
- 2. I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2024 (a.a. 2023/2024); i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
- 3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il/la candidato/a dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
- 4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
- 5. Non è consentito ai candidati di fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
- 6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di riserva e preferenziali sono elencati nell'allegato B.
- 7. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo, sono ammessi alla procedura concorsuale purchè il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii., oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza, allegando la relativa ricevuta di protocollo. Il/la candidato/a è ammesso/a con riserva alla procedura concorsuale in



attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica <a href="http://ww.funzionepubblica.gov.it/">http://ww.funzionepubblica.gov.it/</a>. Qualora il/la candidato/a abbia avviato la procedura di riconoscimento che alla data di chiusura del bando non sia ancora terminata, lo stesso potrà essere ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento, impegnandosi a produrre, a pena di esclusione, il provvedimento di equiparazione o equivalenza al corrispondente titolo italiano all'atto dell'eventuale assunzione.

- 8. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 7, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero da un'Istituzione di alta formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda.
- 9. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e deve essere attinente alla disciplina messa a concorso con il presente bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'Istituzione ove è stato prestato il servizio.
- 10. Tutti gli allegati alla domanda dovranno avere formato in .pdf e non dovranno superare i 40MB per ogni file.

### Art. 6 Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

- 1 È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica.
- 2 Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
- 3. La piattaforma telematica di cui all'art. 4 non consentirà la chiusura e l'inoltro della domanda difforme dai precedenti commi 1 e 2, oltre che priva della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.
- 4. Per le domande chiuse ed inoltrate attraverso la piattaforma telematica di cui all'art. 4, l'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dalla Direttrice dell'Istituzione che gestisce la procedura con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato tramite PEC all'interessato.

### Art. 7 Commissione



- 1 La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore dell'Istituzione che gestisce la procedura, in servizio di ruolo presso il Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare COMT/03 per il quale è indetta la presente procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di Presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre Istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la presente procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
  - I settori affini sono individuati tramite delibera del Consiglio Accademico.
- 2 Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la Commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/2023, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il Commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
- 3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio di Ferrara, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di Commissario in procedure concorsuali indette da Istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
- 4. L'individuazione dei Commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara, Largo Michelangelo Antonioni n. 1, in una data che sarà comunicata sul sito del Conservatorio almeno tre giorni prima del sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, che si avvarrà del supporto del Personale del Conservatorio. Laddove data, orario e/o link di collegamento dovessero subire variazioni, le stesse verranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara www.conservatorioferrara.it.
- 5. Considerato il principio di pari opportunità, la Commissione dovrà essere composta da almeno un Commissario di genere maschile e almeno un Commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il Commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
- 6. Ai componenti della Commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della Commissione i componenti delle RSU dell'Istituzione che bandisce il concorso.
- 7. La Commissione è nominata con decreto della Direttrice del Conservatorio di Musica "G.



Frescobaldi" di Ferrara che ha indetto il concorso, e viene pubblicato sul sito istituzionale e sul portale dei concorsi AFAM.

- 8. Le eventuali dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte della Direttrice del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara che ha indetto il concorso.
- 9. In caso di dimissioni di un Commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro la lista di sei nominativi debitamente integrata con le medesime caratteristiche e modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto.
- 10. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che di procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
- 11. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9.

L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.

- 12 La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio di Ferrara ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 10, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
- 13. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'Istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione, unitamente ai verbali delle singole sedute.
- 14. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio di Ferrara ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.
- 15. Nessun compenso è previsto per i componenti della Commissione, salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, secondo le modalità previste agli artt. 5 e 6 del Regolamento di istituto per la gestione delle missioni fuori sede.

Art. 8 Valutazione dei titoli di servizioe titoli artistici, culturali e professionali



- 1. Si definiscono titoli di servizio (di cui alla sottostante tabella A) i servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2023/2024 (31 ottobre 2024) incluso, presso:
  - a. le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
  - b. nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010. n. 249:
  - c. Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea.
- 2 Quest'ultimo servizio, a pena di esclusione dalla valutazione, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo Master o livello equivalente EQF-7).
- 3 Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

### TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1º novembre 2015) e fino all'anno accademico 2023/2024 (31 ottobre 2024) incluso, presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010 n. 249.

## 4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, tabella A del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti ad una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, tabella A, del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi



dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in			
Fino a 35 giorni Punti 0,00			
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80		
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60		
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40		
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20		
Pari o superiore a 180 giorni Punti 4,00			
Servizio prestato in			
Fino a 24 ore	Punti 0,00		
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80		
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60		
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40		
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20		
Pari o superiore a 125 ore Punti 4,00			

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici.
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio:
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 4 punti.

### TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Si definiscono titoli culturali (di cui alla sottostante tabella) i titoli di studio <u>ulteriori</u> rispetto a quello che garantisce l'accesso alla procedura.

Titoli di studio <u>ulteriori</u> a quello che consente l'accesso	Fino	ad	un	massimo	di
Titoli di studio <u>diteriori</u> a quello che consente l'accesso		6			



<ul> <li>1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di Il livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente;</li> <li>2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma;</li> <li>3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere** o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.</li> </ul>	3 punti per ogni titolo
<ul> <li>- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lett.</li> <li>c) ed e), del DPR 212/2005.</li> </ul>	1 punto per ogni titolo

<sup>\*</sup> Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

#### **TABELLA C**

Attività didattica <u>ulteriore</u> a quella valutata al comma 1 Tabella A	Fino ad un massimo di punti 5
Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.  Servizio prestato presso Università statali e non statali riconosciute, nonché in Istituzioni estere** di livello equivalente quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.	frazioni in aggiunta a quelli indicati di cui al presente articolo tabella A

<sup>\*</sup>Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

<sup>\*\*</sup> Per i titoli di studio esteri vedasi quanto riportato nei commi 7 e 8 dell'art. 5.

<sup>\*\*</sup> Per i titoli di studio esteri vedasi quanto riportato nei commi 7 e 8 dell'art. 5.



Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla Tabella C "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 Tabella A del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla Tabella C "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 lettera A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione di titoli di servizio ulteriori avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 nello stesso SAD COMT/03 per il quale è bandita la presente procedura selettiva, nonché in Istituzioni estere\* di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica (max punti 5).

Non possono essere inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già censiti nei titoli di servizio			
Servizio prestato in			
Fino a 35 giorni	Punti 0,00		
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40		
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80		
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20		
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60		
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00		
Servizio prestato in ore			
Fino a 24 ore Punti 0,00			
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40		
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80		
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20		
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60		
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00		

<sup>\*</sup> Per i titoli esteri vedasi quanto riportato nei commi 7 e 8 dell'art. 5.



Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in <u>SAD differenti da quello per il quale è bandita la presente procedura selettiva. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (max punti 5).</u>

Non possono essere inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già censiti nei titoli di servizio

Servizio prestato in			
Fino a 35 giorni	Punti 0,00		
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20		
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40		
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60		
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80		
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00		
Servizio prestato in ore			
Fino a 24 ore	Punti 0,00		
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20		
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40		
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60		
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80		
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00		

Servizio prestato nei corsi Pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50).

Non possono essere inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già censiti nei titoli di servizio

Servizio prestato in		
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10	
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20	
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30	
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40	
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50	
Servizio prestato in ore		
Fino a 24 ore	Punti 0,00	
Da 25 a 49 ore	Punti 0,10	
Da 50 a 74 ore	Punti 0,20	
Da 75 a 99 ore	Punti 0,30	
Da 100 a 124 ore	Punti 0,40	
Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50	

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio ulteriore si evidenzia che:



- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva); limitatamente al servizio prestato nelle Scuole a seguito di chiamata diretta da parte del Dirigente scolastico (es. MAD) si può prescindere dall'indicare gli estremi della procedura.
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico (o scolastico) non può attribuire un punteggio superiore a 0,50 punti.

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD Musicoterapia applicata (COMT/03)	
<ul> <li>Attività professionale (ivi compresi seminari e convegni di rilievo nazionale ed internazionale);</li> <li>Pubblicazioni di rilevanza nazionale o internazionale attinenti alla disciplina oggetto del presente bando (sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni proposte dagli stessi autori, anche a servizi internet a pagamento, pure se in possesso di codice ISBN, che non prevedono scelte editoriali da parte di qualificate redazioni e/o comitati scientifici);</li> <li>Attività di ricerca</li> <li>Attività di supervisione e tutoraggio</li> </ul>	

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 6. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- dei riconoscimenti ottenuti;
- dell'importanza degli Enti e delle Associazioni, in cui l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità dell'esperienza professionale;
- della qualità delle collaborazioni.

Per l'attività di ricerca, si terrà conto:

- della rilevanza del contributo
- delle relative pubbicazioni scientifiche

La Commissione non procederà alla valutazione nel caso in cui il punteggio attribuito ai titoli di servizio, ai titoli ulteriori di studio e di servizio siano inferiori a 6 punti.



### Art. 9 Prove d'esame

1.Le prove d'esame sono due:

- a) una prova didattica a carattere teorico-pratico;
- b) una prova scritta.
- 2. La prova didattica a carattere teorico-pratico di cui al presente articolo, comma 1 lett. a) è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare, con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche, riferite alla declaratoria del settore disciplinare oggetto della presente procedura selettiva.

Nella prima parte della prova didattica, il/la candidato/a dovrà simulare, per un massimo di 20 minuti, una lezione su un argomento estratto a sorte un'ora da un apposite elenco, prima dello svolgimento della prova stessa. L'elenco degli argomenti sarà precedentemente definito dalla Commissione e sarà inerente alla programmazione accademica. Una volta sorteggiato l'argomento, il/la candidato/a avrà a disposizione un'ora, in apposita aula dedicata, per progettare un percorso di lezione/attività didattica, coerente e adeguato alla richiesta di simulazione formulata dalla commissione. In base al numero di candidati ammessi alla prova didattica e compatibilmente con le risorse umane e organizzative del Conservatorio, la Commissione potrà stabilire di effettuare la suddetta prova sottoponendo tutti i candidati ad una dimostrazione di attività didattica in presenza di studente/i.

Nella seconda parte della prova didattica, il/la candidato/a verrà invitato ad approfondire, per un massimo di 20 minuti, gli argomenti affrontati nel corso dell'attività didattica appena svolta e la propria programmazione sull'intero ciclo accademico, in relazione alla struttura del piano di studi e ai programmi di massima dei settori e dei campi disciplinari. Il punteggio totale attribuibile all'esito della prima prova è di massimo 35 (trentacinque) punti. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/35 comporta la non idoneità e preclude quindi l'accesso alla seconda prova scritta (art. 9 comma 1 lett. b).

La Commissione ha facoltà di interrompere la/il candidato/a se le prove eccedono i 40 minuti di durata.

- 3. La prova scritta di cui al presente articolo, comma 1 lett. b) è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto della presente procedura selettiva. La prova scritta avrà una durata massima di due ore, e prevederà domande a risposta aperta e chiusa sui contenuti e i campi disciplinari relativi al settore COMT/03. Il punteggio massimo attribuibile nella prova scritta è di 35 (trentacinque) punti. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/35 comporta la non idoneità e preclude quindi il collocamento tra gli idonei nella graduatoria definitiva.
- 4. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento, pubblicandoli sul sito istituzionale del Conservatorio di Ferrara.
- 5. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti.
- 6. L'idoneità quindi verrà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non



inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli e almeno 21/35 in ciascuna delle prove d'esame.

- 7. Con successivo decreto della Direttrice verrà pubblicato il diario delle prove d'esame sui canali istituzionali con valore di notifica. L'assenza del/della candidato/a nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
- 8. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il/la candidato/a dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo bandi@pec.conservatorioferrara.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
- 9. Le prove d'esame sono pubbliche.

### Art. 10 Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

- 1. Terminate le prove e la loro valutazione la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito, individuando il/la candidato/a vincitore. La Commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei in ordine decrescente di punteggio.
- 2. Con provvedimento della Direttrice del Conservatorio di Ferrara verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria con punteggio attribuito dato dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. La Direttrice del Conservatorio di Ferrara, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio. Detti provvedimenti verranno pubblicati sulla piattaforma inPA, nonchè all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara <a href="https://www.conservatorioferrara.it">https://www.conservatorioferrara.it</a>.
- 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi su inPA e sul sito istituzionale del Conservatorio di Ferrara con valore di notifica a tutti gli effetti.
- 4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzobandi@pec.conservatorioferrara.it.
- 5. Decorsi i termini di cui sopra, la Direttrice procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara.



6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

### Art. 11 Stipula del contratto

- 1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per il posto vacante in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
- 2. La/II candidata/o utilmente collocata/o in graduatoria è assunta/o con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. La Direttrice può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
- 3. La Direttrice, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, decreta l'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
- 4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato all'avente titolo sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito del Conservatorio di Ferrara. Da tale pubblicazione decorreranno 24 ore per l'accettazione o la rinuncia dell'incarico. La rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
- 5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra la Direttrice dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
- 6. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato delle comunicazioni regolarmente pubblicate sul sito del Conservatorio di Ferrara esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Gli avvisi e le comunicazioni pubblicate o inviate all'interessato hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica.
- 7. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo e documentato impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.



8. Il Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019. Si specifica che il vincitore o l'idoneo vengono depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.

### Art. 12 *Riserve di posti*

Non sono previste riserve di posti nel presente bando.

### Art. 13 *Ricorsi*

Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

### Art. 14 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite del Dipartimento della funzione pubblica, Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele, 116, 00186 Roma – Italia - Tel: 06 68991 I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel Dipartimento della Funzione Pubblica in quanto gesture della piattaforma inPA e nella Direttrice del Conservatorio.

#### Art. 15 Norme finali

- 1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
- 2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/).
- 3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara, unitamente al decreto di nomina della commissione e alla graduatoria definitiva.
- 4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara con valore di notifica.

La Direttrice Prof.ssa Annamaria Maggese



### ALLEGATO A Titoli di studi per l'accesso

Si ammette come titolo di studio per l'accesso ciascuno dei sottostanti titoli:

- 1) Diploma di laurea di Il Livello/Diploma Vecchio Ordinamento presso Istituzioni AFAM, ivi compreso il Biennio Sperimentale di Musicoterapia. Per quanto concerne il diploma Vecchio Ordinamento, esso è equiparato al Diploma di laurea di Il livello, solamente ove il/la candidato/a sia anche in possesso del diploma conseguito presso la scuola secondaria superiore.
- 2) Diploma di laurea in Medicina, con specializzazione in Neuropsichiatria, Neuropsicobiologia.
- 3) Diploma di laurea in Psicologia.
- 4) Diploma di laurea in Scienze della formazione e dell'educazione
- 5) Diploma di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, indirizzo Musicale.



### ALLEGATO B Preferenze e precedenze

- 1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il/la candidato/a deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
- 2 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
- 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
- 4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
  - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
  - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- 5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parita' di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli e' il seguente:
  - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
  - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
  - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
  - e) maggior numero di figli a carico;
  - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla letterab);
  - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma:





- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il/la candidato/a concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- p) minore età anagrafica.

